



CITTÀ DI CIVITANOVA MARCHE

PROVINCIA DI MACERATA

C.A.P. 62012 – Codice Fiscale e Partita IVA n. 00262470438

SERVIZIO: PERSONALE
Responsabile: RECCHI PAOLA

ORIGINALE DELLA DETERMINAZIONE N. 133 del 19-06-2023

REGISTRO GENERALE N. 1156

**OGGETTO: PRESA D'ATTO CONGEDO PARENTALE ART.32 DLGS.151/2001
DIPENDENTE MATR.528.**

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

- con propria determinazione r.g. 2525 del 26.10.2021 si prendeva atto del congedo parentale (per gravidanza e puerperio) della dipendente matr.528 dal 25-10-2021 al 24-03-2022 (in totale 5 mesi);
- con successiva determinazione r.g. n.753 del 23.03.2022 si è preso atto della nota prot. n.16677 del 18.03.2022 con la quale la dipendente chiedeva di usufruire del congedo parentale facoltativo per n. 3 mesi a partire dal 25-03-2022 (primo mese di congedo parentale retribuito per intero e per i due successivi retribuito con indennità pari al 30% (art 45 CCNL 16.11.2022));
- con ulteriore determinazione R.g. n.1621 del 26.10.2021 si prendeva atto della richiesta della dipendente e si riconosceva il diritto al congedo parentale retribuito con indennità pari al 30% ai sensi dell'art. 34 D.lgs 151/2001 e ai sensi dell'art. 45 del CCNL del 16.11.2022 per i giorni 25-26.06.2022 e dal 05.07.2022- per due giorni a settimana -sino al 30.09.2022, con rientro in servizio il 05.07.2022;
- con determinazione R.g. 440 del 07.03.2023 si prendeva atto della ulteriore richiesta e si procedeva a riconoscere il diritto al congedo parentale retribuito con indennità pari al 30% ai sensi dell'art. 34 D.lgs 151/2001 e ai sensi dell'art. 45 del CCNL del 16.11.2022 per due giorni a settimana dal 01.10.2022- sino al 31.12.2022, ;

VISTA la successiva richiesta prot.n. 39824 del 15/06/2023 di usufruire di un ulteriore periodo della maternità facoltativa frazionata (congedo parentale), nei mesi di luglio e agosto per n. 2 giorni a settimana (martedì e giovedì)per il figlio piu' grande C.E.. nato il 09.09.2019;

Visto l'articolo 2, comma 1, lettera i), del decreto legislativo n. 105/2022 che apporta delle novità in materia di congedo parentale, disponendo la modifica del comma 1 dell'articolo 34 del T.U.che prevede: *“Per i periodi di congedo parentale di cui all'articolo 32, fino al dodicesimo anno di vita del figlio, a ciascun genitore lavoratore spetta per tre mesi, non trasferibili, un'indennità pari al 30 per cento dellaretribuzione. I genitori hanno altresì diritto, in alternativa tra loro, ad un ulteriore periodo di congedo della durata complessiva di tre mesi, per i quali spetta un'indennità pari al 30 per cento della retribuzione”*...omissis;



CITTÀ DI CIVITANOVA MARCHE

PROVINCIA DI MACERATA

C.A.P. 62012 – Codice Fiscale e Partita IVA n. 00262470438

TENUTO CONTO che, alla luce della novella normativa, i periodi indennizzabili di congedo parentale sono i seguenti:

- alla madre, fino al dodicesimo anno (e non più fino al sesto anno) di vita del bambino (o dall'ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento) spetta un periodo indennizzabile di 3 mesi, non trasferibili all'altro genitore
- al padre, fino al dodicesimo anno (e non più fino al sesto anno) di vita del bambino (o dall'ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento) spetta un periodo indennizzabile di 3 mesi, non trasferibili all'altro genitore;
- entrambi i genitori hanno altresì diritto, in alternativa tra loro, a un ulteriore periodo indennizzabile della durata complessiva di 3 mesi, per un periodo massimo complessivo indennizzabile tra i genitori di 9 mesi (e non più 6 mesi).

Restano, invece, immutati i limiti massimi individuali e di entrambi i genitori previsti dall'articolo 32 del T.U. ossia:

- la madre può fruire di massimo 6 mesi di congedo parentale per ogni figlio entro i primi dodici anni di vita o dall'ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento;
- il padre può fruire di massimo 6 mesi (elevabili a 7 mesi nel caso in cui si astenga per un periodo intero o frazionato non inferiore a 3 mesi) per ogni figlio entro i primi dodici anni di vita o dall'ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento;
- entrambi i genitori possono fruire complessivamente massimo di 10 mesi di congedo parentale (elevabili a 11 mesi nel caso in cui il padre si astenga per un periodo intero o frazionato non inferiore a 3 mesi) per ogni figlio entro i primi dodici anni di vita o dall'ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento;

VISTI:

- il messaggio Inps 366 del 04.08.2022;
- il trattamento economico e normativo di cui all'art.34 del D.Lgs 151/2001 novellato dal D.lgs. 105/2022, per cui in riferimento ai periodi di congedo parentale di cui all'articolo 32, commi 1 e 2:
 - fino al dodicesimo anno di vita del figlio, a ciascun genitore lavoratore spetta per tre mesi, non trasferibili, un'indennità pari al 30 per cento della retribuzione.
 - i genitori hanno altresì diritto, in alternativa tra loro, ad un ulteriore periodo di congedo della durata complessiva di tre mesi, per i quali spetta un'indennità pari al 30 per cento della retribuzione;
 - l'indennità è calcolata secondo quanto previsto all'articolo 23.2.
- l'art. 45 del CCNL 16.11.2022 disciplinante la materia, in luogo del corrispondente art.43 del CCNL 2016-2018 ora disapplicato;
- gli orientamenti applicativi ARAN precedentemente predisposti in materia, per i quali è stato sempre ed espressamente evidenziato che la disciplina di miglior favore ora stabilita all'art.45 CCNL 16.11.2022, si muove pur sempre nella cornice dell'art.34 del D.Lgs.n.151/2001.(Aran Ral 1929) e pertanto, alla luce della nuova formulazione del testo di tale norma, solo se i primi trenta giorni di congedo parentale sono fruiti dalla lavoratrice e/o dal lavoratore entro i primi sei anni di vita del bambino, possono essere retribuiti al 100%, diversamente sono retribuiti al 30%;

VERIFICATO che la dipendente ha diritto individualmente ai sensi dell'articolo 32, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 151/2001, a complessivi n.6 (sei) mesi di congedo parentale da fruire ai sensi del successivo



CITTÀ DI CIVITANOVA MARCHE

PROVINCIA DI MACERATA

C.A.P. 62012 – Codice Fiscale e Partita IVA n. 00262470438

articolo 34, dello stesso decreto ;

ACCERTATO che, a tutt'oggi, la dipendente ha usufruito:

- di un periodo di 4 mesi e 13 giorni (fino alla data attuale) di astensione facoltativa (congedo parentale) per il figlio C.E., di anni tre, e che ha diritto a percepire un'indennità pari al 30% della retribuzione per il congedo fino ai 12 anni di vita del bambino, nei termini di legge sopra riferiti;

PESO ATTO che la dipendente ha comunicato al competente Dirigente la richiesta di congedo;

VISTO il D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, recante: “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e di sostegno della maternità e paternità”;

VISTO l'articolo 45 del CCNL Funzioni Locali sottoscritto il 16 novembre 2022;

ATTESO che:

- ai sensi dell'art.32 del D.Lgs n. 151/2001, la frazionabilità del congedo parentale va intesa nel senso che tra un periodo (anche solo di un giorno per volta) e l'altro di congedo parentale deve essere effettuata una ripresa EFFETTIVA del lavoro (a questo fine le ferie non sono utili INPDAP circ. n. 24 del 29/05/2000, Dipartimento FP circ. n. 14/00 del 16/11/2000, INPS circ. n. 109 del 6/6/2000)RAL_1697_Orientamenti Applicativi);

- i suddetti periodi di congedo parentale, sono computati nell'anzianità di servizio e non comportano riduzione di ferie, riposi, tredicesima mensilità o gratifica natalizia, ad eccezione degli emolumenti accessori connessi all'effettiva presenza in servizio, salvo quanto diversamente stabilito dalla contrattazione collettiva, ai sensi dell'art.34 comma 5 del T.U. Dlgs 151/2001;

VISTO l'art. 34 del D.lgs. 151/2001 e s.m.i. che regola il trattamento economico e normativo del congedo parentale richiesto;

VISTO l'art.45 del CCNL del 16.11.2022 il quale riconosce alla lavoratrice madre l'intera retribuzione per il primo mese di congedo parentale e retribuzione al 30% per i restanti cinque mesi, tali ultimi esclusi agli effetti relativi alle ferie e alla tredicesima mensilità;

VISTO l'art. 107 del TUEL 267/2000 sulle attribuzioni dirigenziali;

VISTO il decreto sindacale n.10 del 10.06.2022 prot.36566 relativo, fra l'altro, all'assegnazione alla scrivente del Servizio risorse umane;

DATO ATTO dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto d'interesse della scrivente in ordine all'adozione del presente atto

DETERMINA

Di richiamare la premessa per il dispositivo del presente atto;

Di prendere atto della ulteriore richiesta della dipendente matricola 528 e riconoscere il diritto al **congedo parentale retribuito con indennità pari al 30% ai sensi dell'art. 34 D.lgs 151/2001** e ai



CITTÀ DI CIVITANOVA MARCHE

PROVINCIA DI MACERATA

C.A.P. 62012 – Codice Fiscale e Partita IVA n. 00262470438

sensi dell'art. 45 del CCNL del 16.11.2022 per due giorni a settimana il martedì e il giovedì **per i mesi di luglio e agosto 2023** per il figlio C.E. n.t. il 09.09.2019;

Di dare atto che alla dipendente spettano ancora i giorni di congedo parentale facoltativo, come da verifica effettuata dal servizio competente, agli atti del fascicolo personale;

Di dare atto che la lavoratrice madre per la fruizione del predetto congedo parentale, anche in modalità frazionata, ai sensi dell'art. 32 del D.lgs. n. 151 del 2001, ha il dovere di presentare la relativa domanda, con la indicazione della durata, all'ufficio di appartenenza, almeno cinque giorni prima della data di decorrenza del periodo di astensione, salvo urgenza;

Di dare atto che i suddetti periodi di congedo parentale sono computati nell'anzianità di servizio e non comportano riduzione di ferie, riposi, tredicesima mensilità o gratifica natalizia, ad eccezione degli emolumenti accessori connessi all'effettiva presenza in servizio, salvo quanto diversamente stabilito dalla contrattazione collettiva, ai sensi dell'art.34 comma 5 del T.U. Dlgs 151/2001;

Di dare, altresì, atto che alla lavoratrice spettano gli altri permessi a tutela della maternità previsti dalla normativa vigente;

Di trasmettere il presente atto agli uffici competenti per la registrazione ed archiviazione.

Il Dirigente
RECCHI PAOLA

Ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica

Civitanova Marche, 19-06-2023

Il Responsabile del servizio
RECCHI PAOLA

 Firmato

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi del combinato disposto dell'articolo 147-bis, comma 1, dell'articolo 183, comma 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile e si attesta la copertura finanziaria della spesa prevista dalla presente determinazione.



CITTÀ DI CIVITANOVA MARCHE

PROVINCIA DI MACERATA

C.A.P. 62012 – Codice Fiscale e Partita IVA n. 00262470438

Civitanova Marche, 03-07-2023

Il Responsabile del servizio finanziario

Castellani Andrea

 Firmato